



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2722/2019

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1696/2019

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) PER IL PROGETTO DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI. PROPONENTE: A2A CICLO IDRICO S.P.A. (P. IVA 03258180987) LOCALIZZAZIONE SITO: LOC. CILIVERGHE - MAZZANO (BS) RIFERIMENTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE "SILVIA": VER350-BS.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 33 in data 01 febbraio 2019 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile per la durata del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

VISTI:

- il d.lgs. (decreto legislativo) 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte seconda, Titolo III;
- la l.r. (legge regionale) 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale";
- il r.r. (regolamento regionale) 21 novembre 2011, n. 5 "Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 4 aprile 2013, avente ad oggetto "Nuove procedure interne relative alla valutazione impatto ambientale (VIA)";

RILEVATO che l'art. 2, comma 3, della l.r. n. 5/2010 individua la Provincia quale autorità competente all'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di

Documento Firmato Digitalmente

assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- individuati nella parte II dell'allegato C;
- localizzati nel territorio di più comuni;

RICHIAMATI:

- l'art. 19, "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" e l'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006;
- l'art. 6, "Procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA" della l.r. 5/2010;
- l'art. 3, "Procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA" del r.r. n. 5/2011";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 4 aprile 2013, recante "Nuove procedure interne relative alla valutazione impatto ambientale (VIA)".

PREMESSO che la società A2A CICLO IDRICO S.P.A. (P. IVA 03258180987), con sede legale in Via Lamarmora, 230 – Brescia, con nota registrata al protocollo generale di questa Provincia col n. 164640 del 12/12/2018, ha depositato la documentazione per l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di un nuovo impianto di depurazione acque reflue urbane da 16000 A.E.

PRESO ATTO che:

- la tipologia progettuale in esame, è individuata, nell'Allegato B punto 7.v della legge regionale n° 5/2010, nonché nell'allegato IV del decreto legislativo 152/06;
- il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 11/9/2018 secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. 5/2010, dopo aver effettuato la valutazione economica degli interventi in questione;

VISTA la documentazione depositata dal proponente, in atti, dalla quale si evince che:

- l'opera in oggetto riguarda la realizzazione ex novo di un impianto di depurazione delle acque civili a servizio del comune di Mazzano avente una potenzialità di 16.000 abitanti equivalenti con una portata massima di progetto convogliabile di circa 900 mc/h a regime nel 2030;
- l'impianto attuale risulta essere al servizio di un agglomerato di circa 10.600 abitanti equivalenti;
- l'intervento si rende necessario per superare il sottodimensionamento e l'obsolescenza dell'attuale impianto di Ciliverghe avente potenzialità di circa 5.000-7.000 A.E., che verrà dismesso, nel quale confluisce la rete di scarico di Ciliverghe e Molinetto;
- il monitoraggio eseguito nel periodo novembre 2011 – settembre 2012 prova che al depuratore è stata recapitata una portata massima di circa 600 mc/h con infiltrazioni di acque bianche non quantificate;
- l'area sulla quale è previsto il nuovo depuratore ricade in località Lazzaretto, in area agricola posta ad una distanza di circa 300 m a sud dell'esistente depuratore, confina ad ovest con l'ex discarica di rifiuti urbani A2A di Mazzano, a sud con la SP 11 e a nord e a est con

Documento Firmato Digitalmente

l'area a verde della collina di Ciliverghe;

- in relazione al contesto paesaggistico, si prevedono opere di mitigazione mediante la realizzazione di piantumazioni;

- si prevede di prolungare la rete fognaria in arrivo al depuratore esistente per circa 320 m fino al nuovo impianto, lungo la strada di accesso ai campi a sud del depuratore esistente, mediante tubazione in PEAD PN 3.2 saldato di diametro 500 mm e pendenza 0.3 %;

- l'impianto prevede le seguenti fasi di trattamento dei reflui:

- grigliatura grossolana;
- sollevamento liquami;
- grigliatura fine;
- dissabbiatura-disoleatura
- pre-denitrificazione-nitrificazione
- ricircolo fanghi biologici
- defosfatazione chimica (co-precipitazione)
- sedimentazione finale
- trattamento terziario di filtrazione
- igienizzazione dell'effluente mediante dosaggio di ipoclorito di sodio
- trattamento dei fanghi
- sistemazione generale

- le acque di scarico del nuovo depuratore verranno recapitate nella Roggia Mazzanesca Bettole a Mattina, attuale recapito del depuratore esistente;

PRESO ATTO che la procedura è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi:

- in data 14/01/2019 è avvenuta la pubblicazione sul sito regionale SILVIA;
- in data 11/02/2019, con nota registrata al protocollo generale n. 19272, è stata trasmessa alla ditta e agli Enti interessati la nota informativa;
- in data 07/03/2019 con nota registrata al protocollo generale n. 33303 è stata comunicata l'indizione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90, in forma simultanea e modalità sincrona;
- in data 28/03/2019 si è svolta la conferenza di servizi;
- in data 28/03/2019, con nota registrata al protocollo generale n. 44976, è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi;
- in data 24/04/2019, con nota registrata al protocollo generale n. 59362, è pervenuto il parere dell'ATS di Brescia;
- in data 06/05/2019, con nota registrata al protocollo generale n. 63467, è pervenuto il parere del Consorzio di Bonifica Chiese;
- in data 05/06/2019, con nota registrata al protocollo generale n. 79508, è stata inviata al Consorzio di Bonifica Chiese la richiesta di precisazioni in merito al parere di competenza;
- in data 28/06/2019, con nota registrata al protocollo generale n. 92403, è pervenuto il contributo del Consorzio di Bonifica Chiese;
- in data 14/08/2019, con nota registrata al protocollo generale n. 113593, è pervenuto il

Documento Firmato Digitalmente

contributo dell'ATO di Brescia.

RILEVATO che durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

PRESO ATTO che nel corso dell'iter istruttorio sono pervenuti i seguenti pareri/contributi degli Enti interessati dal procedimento:

1. **L'ATS di Brescia**, con nota registrata al protocollo generale n. 59362 del 24/04/2019, ritiene, per gli aspetti sanitari di competenza, che non sussistano fattori che determinino l'assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed ha formulato le seguenti osservazioni:

- dovrà essere verificato che gli sfioratori di piena, afferenti alle reti di convogliamento dei reflui fognari ed eventualmente localizzati in prossimità di centri abitati, siano adeguati ai criteri contemplati all'art.15 del R.R. 24 marzo 2006 n.3, provvedendo alla loro regolare manutenzione in modo tale da assicurarne il pieno funzionamento e garantendo il deflusso delle acque nere al depuratore con il più elevato dei valori organici, in applicazione dei criteri previsti dalla citata norma;

- al fine di migliorare l'efficienza complessiva dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione e per garantire un funzionamento adeguato della rete, l'aliquota delle acque parassite defluenti in fognatura deve essere contenuta nella maggiore misura possibile in conformità all'art.10 del R.R.29 marzo 2019 nr. 6;

- preso atto che l'impianto sarà dotato di un trattamento di disinfezione, è necessario che l'ente gestore programmi una campagna di monitoraggio, da condividersi con l'ATS, per la ricerca della presenza del batterio "Escherichia Coli", delle emissioni odorigene, aerosol ed identificando la distanza per la quale sia garantito un abbattimento significativo dell'inquinamento batterico;

- sul presidio di disinfezione, dovrà essere eseguito un controllo accurato del tenore di cloro delle acque scaricate per l'efficienza e l'economia del processo adottato. Per prevenire insufficienti trattamenti dovuti a scarsa clorazione e quindi inadeguate disinfezioni, ovvero fasi di iperclorazione che possano dar luogo ad effluenti con caratteristiche tossiche per le forme di vita acquatica, è indispensabile che l'impianto sia dotato di un dispositivo in grado di effettuare un monitoraggio ed un feed back di controllo automatico del tenore di cloro delle acque che affluiscono dall'impianto;

- dovranno essere svolte le analisi biologiche del sedimento del corpo idrico superficiale recettore a monte ed a valle dello scarico con cadenza annuale, al fine di verificarne le residue capacità autodepurative i cui esiti dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia;

- dovrà essere definito un programma di manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, nonché di verifica del corretto funzionamento degli impianti e della tenuta dei manufatti;

- quale opera di mitigazione e di barriera filtro finalizzata all'abbattimento ed al contenimento delle emissioni odorigene ed aerosol, si ritiene necessario il potenziamento dell'impianto arboreo-arbustivo esistente e l'implementazione lungo i confini attualmente sprovvisti. L'impianto arboreo dovrà essere caratterizzato da essenze sempreverdi ad alto fusto ed essere in zolla, prevedendo anche la messa a dimora di siepi quale elemento di connessione fra le piante ad alto fusto. Dovrà essere previsto un impianto d'irrigazione, almeno per i primi tre anni, per garantire l'attecchimento delle nuove essenze, sostituendo le componenti non attecchite. Le fasce arbustive dovranno rispondere ai criteri previsti dal vigente PTCP della Provincia di Brescia e gestite sino alla loro autosufficienza, provvedendo alla loro costante manutenzione laddove danneggiate o deteriorate;

Documento Firmato Digitalmente

- risulta necessario prevedere un piano di emergenza in conformità all'art.26-bis Legge 01 dicembre 2018 nr.132, recante disposizioni in merito a "Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 113/18 cd Decreto sicurezza", comprensivo delle indicazioni degli Enti da attivarsi in caso di eventi incidentali (Forze di Polizia, VVFF, ATS, ARPA, etc..) e reso disponibile a tutto il personale operante all'interno dell'azienda e dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Consorzio di Bonifica Chiese, con nota registrata al protocollo generale n. 63467 del 06/05/2019, ha espresso il proprio nulla-osta all'esecuzione dell'intervento riscontrando quanto segue:
- nell'area dove sorgerà il nuovo depuratore dovrà essere realizzata una vasca di accumulo, delle maggiori dimensioni possibili;
 - necessita la sostituzione lungo la Roggia Mazzanesca di ml 500 di canalette esistenti (dimensioni 80 x h. 70) con nuove canalette prefabbricate delle dimensioni minime interne di cm 90x90;
 - le canalette asportate dal canale dovranno essere riposizionate in canale di scarico esistente attualmente in terra, sempre della Roggia Mazzanesca (con integrazione di nuovi manufatti a sostituzione di quelli rotti, danneggiati o mancanti);
 - necessita la riprofilatura e riarginatura di un tratto di circa ml 600 dello scolmatore della roggia Roberta in località C.na Albera Pina, dove confluiscono tutte le sopraccitate acque di scarico, e il rifacimento del ponte di ml 8,0 con manufatto scatolare 120x100;
 - dovranno essere rifatti tutti i manufatti di raccordo e deviazione completi di paratoie e meccanismi di manovra;
 - dovranno essere presentate le varie istanze per le necessarie autorizzazioni.
3. Il Consorzio di Bonifica Chiese, a seguito della richiesta di precisazioni da parte della Ufficio Via della Provincia di Brescia, con successiva nota registrata al protocollo generale n. 94203 del 28/06/2019, trasmette il contributo di competenza e la planimetria con l'indicazione dei tratti interessati dagli interventi proposti denominati "Tronco 1", "Tronco 2" e "Tronco 3";
4. L'ATO di Brescia, con nota registrata al protocollo generale n. 113593 del 14/08/2019, formula le seguenti osservazioni:
- il gestore ha confermato che verrà realizzata una vasca d'accumulo di 1.225 metri cubi, idonea a sostenere le portate massime ipotizzate nel progetto. Si tratta dunque di intervento già previsto la cui esecuzione dà garanzia di miglior assetto idraulico dei canali presenti nell'area e assicura migliori condizioni igienico sanitarie;
 - per quanto attiene alle richieste di intervento sulla Roggia Mazzanesca, se da un lato si ritiene di poter assentire alla sostituzione di canalette prefabbricate di sezione 90x90 cm lungo il "Tronco 1" in ragione dell'aumento delle portate scaricate, dall'altro si esprimono riserve in merito agli interventi lungo il "Tronco 2", che presentano maggiore complessità a fronte di un minore impatto determinato dall'impianto di depurazione;
 - per quanto attiene le opere richieste sulla Roggia Roberta (riprofilatura, riarginatura e rifacimento del ponte), si ritiene che le stesse esulino dalla realizzazione del depuratore; il canale dista infatti 2 km dal punto di scarico e non si relaziona direttamente con l'opera in progetto, raccogliendo anche acque di altri corpi idrici;

evidenzia infine che, trattandosi di interventi non ricompresi nel novero del SII, l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore non hanno titolarità alla stipulazione di atti e servitù, anche solo di natura temporanea, con i proprietari dei terreni adiacenti ai canali interessati dai lavori.

RILEVATO, che non sono emersi elementi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO, sulla scorta dell'istruttoria espletata, di concludere che:

- nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente e l'istruttoria condotta dagli uffici provinciali hanno permesso una comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti che l'opera può comportare sull'ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006;
- per quanto riguarda le richieste mitigative presentate dal Consorzio di Bonifica Chiese con nota del 28/06/2019 p.g. 92403 e più precisamente:
 1. tronco 1: allargamento della sezione idraulica con posa di nuovi manufatti per mt 500;
 2. tronco 2: posa dei manufatti recuperati dal tronco 1 per 500 mt;
 3. tronco 3: riprofilatura e consolidamento spondale mediante adeguata arginatura per 600 mt e rifacimento di un ponte di 8 ml/l con manufatto scatolare di dimensione 120x100 cm;

da una ulteriore valutazione tecnica svolta dall'Ufficio, si ritiene di accogliere gli interventi proposti relativi ai punti 1 e 2 sopra riportati in quanto sono da ritenere idraulicamente migliorativi e direttamente correlati al nuovo depuratore, mentre per quanto riguarda la richiesta relativa al punto 3 si ritiene non tecnicamente correlata all'opera in argomento in quanto è distante circa 2 km dal punto di scarico del nuovo depuratore e perché riceve acque provenienti da altri canali;

- non si sono rilevati fattori da approfondire che possano causare impatti negativi e significativi sull'ambiente, tali da rendere necessaria la procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006;

VISTA la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01/02/2019;

DISPONE

1. di non assoggettare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), ai sensi

Documento Firmato Digitalmente

dell'art. 19 del d.lgs.152/06 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa, e per quanto emerso in sede di conferenza di servizi svoltasi in data 28/03/2019, il progetto sopraindicato presentato dalla ditta A2A CICLO IDRICO S.P.A. (P. IVA 03258180987), con sede legale in Via Lamarmora, 230 – Brescia;

2. al fine di un corretto inserimento del nuovo progetto e per gli aspetti tecnici riportati nelle premesse, le seguenti prescrizioni:

- in corrispondenza del tratto di canale indicato nella planimetria allegata come "Tronco 1" si dovranno sostituire lungo la Roggia Mazzanesca ml 500 di canalette esistenti (dimensioni 80 x h 70) con nuove canalette prefabbricate delle dimensioni minime interne di cm 90x90;

- in corrispondenza del tratto di canale indicato nella planimetria allegata come "Tronco 2" si dovranno riposizionare le canalette asportate dal canale "Tronco 1" con integrazione di nuovi manufatti a sostituzione di quelli rotti, danneggiati o mancanti;

- dovrà essere verificato che gli sfioratori di piena, afferenti alle reti di convogliamento dei reflui fognari ed eventualmente localizzati in prossimità di centri abitati, siano adeguati ai criteri contemplati all'art.15 del R.R. 24 marzo 2006 n.3, provvedendo alla loro regolare manutenzione in modo tale da assicurarne il pieno funzionamento e garantendo il deflusso delle acque nere al depuratore con il più elevato dei valori organici, in applicazione dei criteri previsti dalla citata norma;

- al fine di migliorare l'efficienza complessiva dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione e per garantire un funzionamento adeguato della rete, l'aliquota delle acque parassite defluenti in fognatura dovrà essere contenuta nella maggiore misura possibile in conformità all'art.10 del R.R.29 marzo 2019 nr.6;

- preso atto che l'impianto sarà dotato di un trattamento di disinfezione, è necessario che l'ente gestore programmi una campagna di monitoraggio, da condividersi con l'ATS, per la ricerca della presenza del batterio "Escherichia Coli", delle emissioni odorigene, aerosol ed identificando la distanza per la quale sia garantito un abbattimento significativo dell'inquinamento batterico;

- sul presidio di disinfezione, dovrà essere eseguito un controllo accurato del tenore di cloro delle acque scaricate per l'efficienza e l'economia del processo adottato. Per prevenire insufficienti trattamenti dovuti a scarsa clorazione e quindi inadeguate disinfezioni, ovvero fasi di iperclorazione che possano dar luogo ad effluenti con caratteristiche tossiche per le forme di vita acquatica, è indispensabile che l'impianto sia dotato di un dispositivo in grado di effettuare un monitoraggio ed un feed back di controllo automatico del tenore di cloro delle acque che affluiscono dall'impianto;

- su richiesta dell'ente competente dovranno essere svolte le analisi biologiche del sedimento del corpo idrico superficiale recettore a monte ed a valle dello scarico, al fine di verificarne le residue capacità autodepurative, i cui esiti dovranno essere trasmessi all'ATS;

- dovrà essere definito un programma di manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, nonché di verifica del corretto funzionamento degli impianti e della tenuta dei manufatti;

- quale opera di mitigazione e di barriera filtro finalizzata all'abbattimento ed al contenimento delle emissioni odorigene ed aerosol, si ritiene necessario il potenziamento dell'impianto arboreo-arbustivo esistente e l'implementazione lungo i confini attualmente sprovvisti. L'impianto arboreo dovrà essere caratterizzato da essenze sempreverdi ad alto fusto ed essere in zolla, prevedendo anche la messa a dimora di siepi quale elemento di connessione fra le piante ad alto fusto. Dovrà essere previsto un impianto d'irrigazione,

almeno per i primi tre anni, per garantire l'attecchimento delle nuove essenze, sostituendo le componenti non attecchite. Le fasce arbustive dovranno rispondere ai criteri previsti dal vigente PTCP della Provincia di Brescia e gestite sino alla loro autosufficienza, provvedendo alla loro costante manutenzione laddove danneggiate o deteriorate;

- dovrà essere previsto un piano di emergenza in conformità all'art.26-bis Legge 01 dicembre 2018 n. 132, recante disposizioni in merito a "Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 113/18 cd Decreto sicurezza", comprensivo delle indicazioni degli Enti da attivarsi in caso di eventi incidentali (Forze di Polizia, VVFF, ATS, ARPA, etc.) e reso disponibile a tutto il personale operante all'interno dell'azienda e dell'Amministrazione Comunale.

3. di dare atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di valutazione preliminare previsti dall'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto, la cui realizzazione è subordinata a conformità alle norme vigenti e all'ottenimento degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, ambientale, di sicurezza, sanitaria, ecc.;
4. di precisare che è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive presso gli uffici del Settore dell'Ambiente Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia, via Milano n. 13 Brescia;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del r.r. n. 5/2011 la presente decisione è resa nota mediante:
 - pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web; www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [SILVIA] (art. 7 l.r. 5/2010);
 - pubblicazione di avviso sintetico sul B.U.R.L.;
6. di trasmettere il presente atto alla Ditta proponente;
7. di informare i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa, mediante trasmissione del presente atto:

- Comune di Mazzano;
- ATS di Brescia;
- AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- ATO – Ufficio d'ambito di Brescia;
- Consorzio di Bonifica Chiese;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;

- Provincia di Brescia Ufficio Aria, Rumore e sportello IPPC;
- Provincia di Brescia Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia;
- Provincia di Brescia Ufficio Acqua.

8. di informare il Presidente della Provincia di Brescia del parere espresso col presente atto;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di piena conoscenza del presente atto, salvi i diversi termini previsti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 10-09-2019

Depuratore
in progetto

Tronco 1
Rimozione canalette in cav
800 e posa 900 (500 m)

Tronco 2
Posa canalette di recupero
in cav 800 (500 m)

Tronco 3
Risezionamento tronco di
canale (600 m)

